



N. 161 edizione aggiornata – gennaio 2020

Disegni di legge in materia di defibrillatori (A.S. n. 1441, A.S. n. 320, A.S. n. 947 e A.S. n. 1501)

A.S. n. 1441

Il disegno di legge **A.S. n. 1441**, concernente l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici¹ in ambiente extraospedaliero (DAE), è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato il 30 luglio 2019.

L'**articolo 1** è inteso a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici. Esso demanda inoltre ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. Tali criteri e modalità sono oggetto anche dell'**articolo 2**, il quale fa anche riferimento - in merito all'eventuale definizione sia di tali profili sia di misure di incentivo - a regolamenti ed atti degli enti territoriali. L'**articolo 3** opera una revisione della normativa sull'utilizzo dei defibrillatori da parte di personale non medico. L'**articolo 4** modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione ed all'impiego da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, dei defibrillatori. L'**articolo 5** concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso. L'**articolo 6** riguarda le comunicazioni da parte dei soggetti che siano già dotati o si dotino di un DAE e da parte dei venditori, l'individuazione del soggetto avente alcune responsabilità riguardo al DAE in dotazione e le funzioni di registrazione e di monitoraggio dei DAE da parte delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118". L'**articolo 7** concerne la disciplina di alcune modalità del sistema di emergenza sanitaria "118", con particolare riferimento all'utilizzo dei DAE. L'**articolo 8** prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo. L'**articolo 9** concerne l'applicazione della presente legge nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

Più in dettaglio, l'**articolo 1** prevede, in primo luogo, la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari - nel limite (ai sensi del **comma 5**) di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 - per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, nel rispetto delle "linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" (definite dall'[accordo](#)

¹ Entrambi i dispositivi (automatici e semiautomatici) rilevano lo stato di arresto cardio-circolatorio del paziente; nel caso dei dispositivi semiautomatici, la scarica elettrica viene erogata solo a seguito della relativa attivazione da parte dell'operatore. Attualmente, nel mercato italiano sono in genere in distribuzione i dispositivi semiautomatici.

concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003) e del [D.M. 18 marzo 2011](#), concernente i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni². *Si segnala che gli atti richiamati concernono esclusivamente i defibrillatori semiautomatici, mentre l'articolo 1 riguarda anche quelli automatici.*

Riguardo all'impiego dei contributi in esame, sembrerebbe opportuno chiarire se essi possano concernere - oltre che l'acquisto dei defibrillatori - anche i costi della formazione di soggetti nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

In merito ai luoghi, alle strutture ed ai mezzi di trasporto destinatari, il programma riguarda la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori:

- presso le sedi delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni)³ in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico (**comma 1, lettera a**)). *Sembrerebbe opportuno valutare le motivazioni dell'esclusione dal computo di eventuali operatori delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro diverso da quello dipendente e chiarire se siano compresi i soggetti il cui rapporto di lavoro dipendente intercorra con un somministratore di lavoro;*
- negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuino tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione (**comma 1, lettera b**)). Riguardo alla suddetta locuzione pubblici servizi, la norma fa rinvio all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, che fa riferimento ai "gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse". *Sembrerebbe opportuno chiarire la portata di tale richiamo, considerato che la presente lettera b) concerne, nella restante parte, esclusivamente infrastrutture e mezzi relativi al settore del trasporto.*

Viene posto, inoltre, nel **comma 2**, un criterio di priorità, da seguire nell'ambito della definizione del suddetto programma pluriennale attuativo dei finanziamenti in oggetto, in favore delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. *Sembrerebbe opportuno chiarire se le scuole ed università siano comprese nella categoria di cui alla lettera a) del comma 1, alle condizioni ivi poste. Da queste ultime deriverebbe, tra l'altro, la limitazione alle scuole ed università pubbliche; nell'ipotesi in cui, invece, si intenda far riferimento anche a quelle private, sembrerebbe preferibile chiarire se restino escluse le private non paritarie, in base alla nozione di "scuole di ogni ordine e grado"⁴; in ogni caso appaiono esclusi i servizi educativi*

² Benché il titolo del D.M. 18 marzo 2011 faccia riferimento ai defibrillatori automatici, esso concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici.

³ Ai sensi del suddetto comma 2, per amministrazioni pubbliche si intendono: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)". Il medesimo comma 2 comprende altresì nella nozione in oggetto il CONI, fino ad una revisione organica della disciplina di settore.

⁴ Cfr. il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#), e la [L. 10 marzo 2000, n. 62](#).

per l'infanzia non rientranti nella nozione di scuole, quali gli asili nido (a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore).

In base al **comma 2**, il summenzionato programma pluriennale è adottato (nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Si prevede che il programma stabilisca le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al **comma 1** ai contributi in oggetto. *Sembrerebbe opportuno valutare l'ipotesi di far riferimento anche ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché alle scuole ed università di cui al **comma 2**, qualora esse (per i motivi summenzionati) non si intendano comprese in maniera esaustiva nel **comma 1**.* Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. *Sembrerebbe opportuno chiarire se l'aggiornamento concerna anche il periodo successivo al quinquennio oggetto del programma originario, considerato che lo stanziamento e la copertura finanziaria di cui al presente **articolo 1** hanno carattere permanente.*

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni; in merito, il medesimo **comma 3** prevede (in via diretta) che i defibrillatori siano opportunamente indicati con apposita segnaletica e che sia favorita la loro collocazione, se possibile, in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico. *Sembrerebbe opportuno chiarire l'ambito di applicazione dei criteri e delle modalità in oggetto, considerato che il **comma 3** si colloca in seno ad un gruppo di commi non avente portata generale, ma relativo ad un programma finanziario in materia. Sembrerebbe altresì opportuno un coordinamento tra il presente **comma 3** ed i **commi 1 e 2** del successivo **articolo 2**, che, rispettivamente, fanno riferimento a regolamenti di enti territoriali e recano criteri e modalità per l'installazione di defibrillatori in luoghi pubblici.*

Il **comma 4** del presente **articolo 1** richiede che per le procedure di acquisto dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni le amministrazioni di cui al **comma 1** si avvalgano degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali. *Sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi solo gli acquisti oggetto di contributi in base al suddetto programma, nonché se essa concerna - nell'ambito delle fattispecie di cui al **comma 1** - le sole amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni) e se si riferisca anche alle scuole ed università di cui al **comma 2**.*

Alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento di cui al **comma 5** si provvede (**comma 6**) mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente⁵.

Il **comma 7** reca - con riferimento all'attuazione del presente **articolo 1** e fermi restando lo stanziamento summenzionato e la relativa copertura - la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

⁵ Fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Il **comma 1 dell'articolo 2** prevede che, sulla base del summenzionato programma pluriennale e dei suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare regolamenti al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. *Sembrerebbe opportuno chiarire se in tali potestà regolamentari rientrino anche i defibrillatori (ad accesso pubblico) gestiti da pubbliche amministrazioni diverse dagli enti territoriali e dagli enti ad essi facenti capo e in quali termini gli eventuali regolamenti adottati da diversi enti territoriali si rapportino tra di essi - ove relativi, in parte, al medesimo territorio -. Con riferimento specifico alle regioni, occorrerebbe valutare se, ai fini della garanzia del rispetto delle competenze costituzionali delle stesse, sia preferibile un rinvio generico a provvedimenti regionali, senza specificare la tipologia di atto. Sembrerebbe altresì opportuno un coordinamento con il precedente **articolo 1, comma 3**, il quale demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei DAE e reca in via diretta alcune prescrizioni.*

Il **comma 2** prevede che i defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni installati in luoghi pubblici siano collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e che un'apposita segnaletica indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente. *Sembrerebbe opportuno un coordinamento con l'**articolo 1, comma 3**, il quale, come detto, demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei DAE e reca in via diretta prescrizioni analoghe a quelle di cui al **comma 2** in esame.*

In base al **comma 3 dell'articolo 2**, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

L'**articolo 3** novella parzialmente la [L. 3 aprile 2001, n. 120](#), la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).

Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera". *Sembrerebbe opportuno chiarire se tale soppressione determini effetti.*

La novella, inoltre, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'[articolo 54 del codice penale](#), in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Il richiamo del suddetto articolo 54 appare inteso ad escludere il reato di esercizio abusivo di una professione⁶, esclusione che potrebbe derivare anche dall'applicazione in via diretta del suddetto principio sullo stato di necessità, di cui al codice penale.

⁶ Di cui all'[articolo 348 del codice penale](#).

Come accennato, gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il D.M. 18 marzo 2011⁷) concernono esclusivamente quelli semiautomatici.

Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata L. n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza⁸.

L'**articolo 4** modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione ed all'impiego, da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche⁹, dei defibrillatori - disciplina posta dall'articolo 7, comma 11, del [D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#), e dalle disposizioni attuative di cui al D.M. 24 aprile 2013¹⁰ e al D.M. 26 giugno 2017¹¹ -.

Le novelle demandano ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle stesse, l'adeguamento delle disposizioni in materia di rango secondario alle seguenti modifiche:

- l'estensione delle norme in esame - attualmente poste con riferimento ai defibrillatori semiautomatici - ai defibrillatori automatici;
- l'applicazione in via generale degli obblighi anche per gli allenamenti (oltre che per le competizioni) - mentre nella normativa vigente l'applicazione degli obblighi nell'ambito degli allenamenti non è menzionata nella disciplina attuativa relativa alle società dilettantistiche¹² -;
- l'introduzione, per gli impianti sportivi pubblici, del principio di condivisione dei defibrillatori da parte delle società sportive con i soggetti che utilizzino gli impianti stessi;
- la ridefinizione (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) dell'oggetto e delle modalità delle comunicazioni - indirizzate alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente - relative ai defibrillatori in esame e la previsione che il defibrillatore venga registrato presso la medesima centrale. In base alla novella (in termini parzialmente analoghi a quelli previsti dagli attuali atti di rango secondario¹³), le suddette comunicazioni, attraverso opportuna modulistica informatica, devono concernere l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché

⁷ Come detto, benché il titolo del D.M. 18 marzo 2011 faccia riferimento ai defibrillatori automatici, esso concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici.

⁸ In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della L. n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.

⁹ Riguardo all'ambito di queste ultime, cfr. *infra*.

¹⁰ *Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*

¹¹ *Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.*

¹² Cfr. gli articoli 2 e 4 del D.M. 26 giugno 2017.

¹³ In base al punto 4.1 dell'allegato E del D.M. 24 aprile 2013, nella comunicazione occorre specificare "il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato".

gli orari di accessibilità al pubblico. Alcune norme in materia di comunicazioni, con riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati che siano già dotati o si dotino di un DAE, sono poste dal successivo **articolo 6, comma 1**. *Sembrerebbe opportuno in merito un coordinamento.*

*Per il decreto del Ministro della salute che, come accennato, in base al **comma 2** del presente **articolo 4**, deve introdurre le modifiche alle disposizioni attuative, non sono previsti concerti di altri Ministri, mentre l'attuale disciplina legislativa (oggetto di novella) contempla il concerto del Ministro competente per lo sport ed i decreti attuativi vigenti sono stati, di conseguenza, emanati con tale concerto.*

Si ricorda che gli obblighi in esame concernono sia la dotazione di almeno un defibrillatore nell'impianto sia la presenza di personale formato per il relativo utilizzo. Le società che operino in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dei suddetti adempimenti o demandarli al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo.

Nell'ambito del settore dilettantistico, gli obblighi in esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 24 aprile 2013 e dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 giugno 2017, non si applicano: alle attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, individuate dai suddetti commi o dall'allegato A del medesimo D.M. 26 giugno 2017; alle attività organizzate da società (come detto, dilettantistiche) al di fuori degli impianti sportivi.

L'**articolo 5** concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso (tra le quali anche la disostruzione delle vie aeree).

Si ricorda che il successivo **articolo 8 (commi 1 e 4)** prevede lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.

*Il riferimento più ampio alle tecniche di primo soccorso - presente nell'**articolo 5** in esame - non è richiamato nella rubrica dell'articolo e nel titolo del disegno di legge (per un'osservazione analoga, cfr. *sub* il successivo **articolo 8**).*

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'**articolo 5** reca una novella alla norma vigente che prevede lo svolgimento, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di iniziative di formazione rivolte agli studenti, intese a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso¹⁴, mentre il **comma 2** reca ulteriori disposizioni in materia, al di fuori della novella, le quali appaiono concernere (in base al riferimento alle scuole di ogni ordine e grado¹⁵) anche le scuole dell'infanzia¹⁶ e le scuole primarie. *Sembrerebbe opportuno chiarire l'ambito delle scuole oggetto dell'intervento di cui all'**articolo 5** nonché valutare se sia preferibile inserire anche il **comma 2** all'interno della novella di cui al **comma 1**.*

In particolare, la novella di cui al **comma 1** richiede che le iniziative di formazione in oggetto: comprendano anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estra-

¹⁴ Riguardo all'attuazione della suddetta norma, si ricorda che il Ministero dell'istruzione ed il Ministero della salute hanno pubblicato, nel novembre 2017, un documento recante "[Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso](#)".

¹⁵ Cfr. il citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994.

¹⁶ Riguardo alle scuole dell'infanzia, si segnala che è all'esame della 7^a Commissione del Senato, in prima lettura, un disegno di legge (A.S. n. 641) che prevede una formazione specifica, per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle suddette scuole, inerente alla cosiddetta manovra disostruttiva di Heimlich.

neo; siano organizzate con l'adozione di speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età; siano estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Resta fermo che (come prevede la norma vigente) le iniziative in esame sono svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria "118" e con il contributo delle realtà del territorio, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al **comma 2**, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative summenzionate programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato e il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la "Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare", possono dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso.

Il **comma 3** specifica che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del **presente articolo** nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1 dell'articolo 6** reca alcune norme in materia di comunicazioni, con riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati che siano già dotati o si dotino di un DAE. In particolare, si prevede che: al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE ne diano comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili (quali batterie e piastre adesive), nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE; per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il venditore comunichi all'atto della vendita, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove sia prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. *Sembrerebbe opportuno valutare le ragioni in base alle quali l'obbligo di comunicazione da parte del soggetto, pubblico o privato, in possesso di un DAE sia posto solo in via transitoria e non con riferimento agli acquisti successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle eventuali variazioni dell'ubicazione dei DAE. Sembrerebbe inoltre opportuno un coordinamento con le norme concernenti le società sportive (cfr. la scheda relativa alla novella di cui al precedente **articolo 4, comma 1, lettera b)**). Sotto il profilo redazionale, si osserva che il riferimento alla registrazione dei DAE da parte della centrale operativa suddetta è esplicitato, nel presente **articolo 6**, solo nel successivo **comma 2**, con riferimento esclusivo ai luoghi pubblici.*

Il **comma 2 dell'articolo 6** dispone che nei luoghi pubblici presso i quali sia presente un DAE registrato ai sensi del precedente **comma 1** sia individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza e che la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presti un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE. *Sembrerebbe opportuno chiarire, considerato anche che il successivo **comma 3** pare concernere tutti i DAE, se il suddetto servizio di segnalazione sia limitato ai DAE presenti nei luoghi pubblici.*

Il **comma 3** prevede che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti. *Il presente comma 3 fa riferimento alla centrale operativa più vicina, mentre le altre norme in materia del disegno di legge fanno riferimento alla centrale territorialmente competente.*

Il **comma 4** reca, con riferimento alle attività di cui all'**articolo 6**, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'**articolo 7** demanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118", ai fini della rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione suddetta, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente.

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al **comma 1**, quantificati in 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede (**comma 2**) mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente¹⁷.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette centrali operative siano tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.

Il **comma 4** reca - con riferimento all'attuazione del presente **articolo 7** e ferme restando la quantificazione di oneri summenzionata e la relativa copertura - la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'**articolo 8** prevede che, al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, promuova ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, intesa ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE. *Sotto il profilo redazionale, il riferimento - nella procedura suddetta - al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe essere sostituito con il riferimento al Ministro dell'istruzione.* Come detto, il precedente **articolo 5** concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso.

Il successivo **comma 2** prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle campagne periodiche di sensibilizzazione sociale, promuova la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita ed informi in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. I messaggi di cui al **presente comma**

¹⁷ Fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

rientrano tra quelli di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 3 della [L. 7 giugno 2000, n. 150](#) (le quali prevedono, tra l'altro, la trasmissione gratuita dei suddetti messaggi da parte del soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo). *Il riferimento generale agli elementi di primo soccorso ed alle tecniche salvavita non appare presente nel titolo del disegno di legge* (per un'osservazione analoga, cfr. *sub* il precedente **articolo 5**).

Il successivo **comma 4** autorizza per le attività di promozione di cui ai **commi 1 e 2** una spesa di 150.000 euro annui, decorrente dal 2020. Alla copertura finanziaria dello stanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente¹⁸.

Il **comma 3** del presente **articolo 8** richiede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con il soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare nella programmazione televisiva pubblica, nazionale e regionale, spazi di informazione relativi alle finalità di cui al **medesimo articolo**. *Sembrerebbe opportuno chiarire se tale disposizione si riferisca - e, in ipotesi, in quali termini - anche al contratto di servizio in corso di esecuzione.*

L'**articolo 9** prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute¹⁹ le disposizioni della presente legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza. *Sembrerebbe opportuna un'individuazione in termini puntuali - da parte del presente articolo - delle norme del provvedimento alle quali si applichi tale principio.*

Altri disegni di legge in materia di defibrillatori

Il disegno di legge **A.S. n. 320** (che consta di un unico articolo) richiede che i luoghi e le strutture (pubblici e privati) ivi individuati siano dotati di DAE e demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della suddetta previsione.

Il disegno di legge **A.S. n. 947** reca un complesso di norme in materia di DAE intese: alla promozione della loro diffusione, anche in base allo stanziamento di cui all'**articolo 4** (**articolo** che indica anche le destinazioni in via prioritaria delle medesime risorse) ed all'introduzione (**articolo 6**) del beneficio di una detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per il relativo acquisto; alla promozione della formazione e dell'addestramento per l'utilizzo; allo svolgimento di campagne di sensibilizzazione; alla predisposizione del registro dei soccorritori e degli istruttori; alla registrazione dei DAE (ivi compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale).

Il disegno di legge **A.S. n. 1501** (che consta di un unico articolo) modifica la normativa sull'utilizzo dei DAE, riconoscendo tale facoltà a qualsiasi persona - con esclusione di ogni responsabilità in caso di utilizzo per un soggetto apparentemente privo di conoscenza -. Il disegno di legge esclude altresì ogni responsabilità per il possessore o detentore, con riferimento a conseguenze derivanti dal mancato o dall'errato impiego del DAE, sempre che fossero presenti le indicazioni relative all'utilizzo del medesimo.

a cura di M. Bracco

¹⁸ Fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

¹⁹ Riguardo a tali minoranze, cfr. la [L. 15 dicembre 1999, n. 482](#).

L'ultima nota breve:

[Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 A.C. 2305 Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali \(n. 160 – dicembre 2019\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it